



COMUNE DI CARRE'

COPIA

N°16 Reg. delib.	Ufficio competente SERVIZIO FINANZIARIO
---------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020.-
---------	--

La seduta si svolge in videoconferenza come previsto dall'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Oggi **diciotto** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **20:00**, convocato in seguito a regolari

inviti, si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MACULAN VALENTINA	Presente	CORNA SIRO	Presente
BRUNELLO IGOR	Presente	PAOLETTO ROBERTO	Presente
MARINI ROBERTO	Presente	MARCHESIN EMILIO	Presente
RIZZATO GIOVANNA	Presente	FILOMELLA FEDERICO	Presente
MARINI ROBERTO (Berto)	Presente	LORENZI MATTEO ANTONIO	Assente
LIEVORE CRISTIAN	Presente	HEINRICH DORA NIKOLETTA	Presente
TACCHIN SILVIA	Assente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Alfidi Dott. Luigi.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MACULAN VALENTINA nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020.-
---------	--

Relazione l'assessore al bilancio dr. Roberto Marini.

Senza interventi.

Accertato che nessuno dei presenti vuole prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

CONSIDERATO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86% e il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento. Solo per inciso si ricorda in questa sede che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel nostro comune, in base all'art. 1 comma 13 della Legge 208/2015 che dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 504/92 opera dal 2016 per i terreni ricadenti in zone montane o collinari, secondo i criteri individuati dalla circolare 14 giugno 1993 n. 9;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di L.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	5,6 per mille	€ 200
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione delle categorie di cui sopra. (c. 741 lett. c, n. 6 L. 160/2019, art. 1)	Esenti, in quanto assimilate ad abitazione principale, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9	---
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado.	7,2 per mille	---
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado e in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori a condizione che si rispettino i requisiti previsti all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,	7,2 per mille	

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.		
Aree fabbricabili.	7,6 per mille	---
Fabbricati tipo "D"	9,2 per mille (di cui 7,6 di pertinenza statale)	---
Altri fabbricati	8,2 per mille	---
Terreni agricoli	esenti	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	---
Fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (purché non locati)	1,6 per mille	---

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffario relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATE

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 10.02.2020 avente per oggetto: " Determinazione per l'anno 2020 della misura delle entrate tributarie del comune";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 – 2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 06.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2020, attribuendo ai Responsabili delle Aree la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 779 della legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) il quale consente solo per l'anno 2020 di approvare le aliquote ed il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano:

PRESENTI: N. 11 VOTANTI: N. 11 ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 11 CONTRARI: N. //

D E L I B E R A

1) di prendere atto dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 che, in tema di potestà regolamentare generale, consente agli enti locali di disciplinare le proprie entrate, anche di carattere tributario, nel rispetto dei limiti fissati dalla stessa norma, relativi all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

2) di approvare le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2020 ai fini dell'applicazione della nuova IMU, come di seguito riportato;

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	5,6 per mille	€ 200
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con esclusione delle categorie di cui sopra. (c.741 lett. c, n. 6 L. 160/2019, art. 1)	Esenti, in quanto assimilate ad abitazione principale, con esclusione degli immobili di categoria A1, A8 e A9	---
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado.	7,2 per mille	---
Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado e in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori a condizione che si rispettino i requisiti previsti all'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.	7,2 per mille	

214.		
Aree fabbricabili.	7,6 per mille	---
Fabbricati tipo "D"	9,2 per mille (di cui 7,6 di pertinenza statale)	---
Altri fabbricati	8,2 per mille	---
Terreni agricoli	esenti	---
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	---
Fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (purché non locati)	1,6 per mille	---

3) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 come modificato dall'art 15-bis del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita) convertito con la legge n. 58/2019;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. lgs. n.267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

PRESENTI: N. 11 VOTANTI: N. 11 ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 11 CONTRARI: N. //

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020.-

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE
MACULAN VALENTINA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Alfidi Dott. Luigi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/08

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*;*

*per la motivazione indicata con nota;

Data 12-05-20

Il Responsabile del servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 30 e 21 del d.lgs n. 43/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

**per la motivazione indicata con nota.*

Data 12-05-20

Il Responsabile del servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Documento informato firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 18-05-2020**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 226.

COMUNE DI CARRE' li 21-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alfidi Dott. Luigi

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2000; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 18-05-2020**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020.-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI CARRE' li 21-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alfidi Dott. Luigi

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del dlgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI CARRE'

Provincia di Vicenza

Verbale n.9 del 12.05.2020

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AVENTE COME OGGETTO "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020"

La sottoscritta Revisore Unico dei Conti del Comune di Carré (VI) dott.ssa Letizia Minotto, è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n.5 del 03.03.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020".

Il Revisore, presa in carico la documentazione a lui trasmessa dal Responsabile del Servizio Interessato in data 08.05.2020

VISTO

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N.5 del 03.03.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020";

RILEVATO

- Quanto previsto dall'art.1 commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020) con la quale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2020 la "nuova" imposta municipale propria IMU;
- Quanto previsto dall'art. 1 comma 738 della Legge n.160/2019 con la quale si è abrogata la TASI, tassa servizi indivisibili;
- Che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta IMU (comma 740), la quale conferma che il presupposto oggettivo dell'imposta stessa è il possesso dell'immobile;
- Che sono definiti oggetti imponibili i fabbricati, le abitazioni principali, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli;
- Che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86% ma il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, e nell'ipotesi in cui i Comuni avevano applicato la maggiorazione TASI essa può raggiungere il valore dell'1,14%; vi è comunque la possibilità da parte dei Comuni di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D (ad eccezione dei "D/10"), l'aliquota base è fissata all' 0,85 per cento di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato;

PRESO ATTO

- ❖ l'art. 1 comma 779 della legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) il quale consente solo per l'anno 2020 di approvare le aliquote ed il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;
- ❖ Che ai sensi del comma 767 le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ❖ Che in caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote dell'anno precedente ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote di base;
- ❖ Di quanto illustrato nell'art.52 comma 1 del D.Lgs.n.446/1997;
- ❖ Della deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 10.02.2020 avente ad oggetto" determinazione per l'anno 2020 della misura delle entrate tributarie del comune";
- ❖ Della deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 25.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020-2022;
- ❖ Della deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 06.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2020 attribuendo ai Responsabili delle Aree la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;
- ❖ Che con la proposta di delibera in oggetto si intende stabilire per l'anno 2020 le aliquote ivi proposte distinte per ciascuna tipologia di immobile;
- ❖ Che la proposta di delibera consigliare è coerente con quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n.6 del 10.02.2020, che ha dettato le linee della manovra tributaria per l'anno 2020 come pure con quanto previsto nel bilancio di previsione 2020/2022;

- ❖ Che l'Ufficio Finanziario dovrà monitorare attentamente l'andamento di tale entrata nel corso del 2020, in quanto l'attuale crisi emergenziale per il COVID 19 potrà comportare difficoltà nella realizzazione delle relative riscossioni;
- ❖ dei pareri espressi dai competenti responsabili ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L.;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Carrè n.5 del 03.03.2020 riguardante "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020".

Dei documenti esaminati nel presente verbale il Revisore richiede una copia, che verrà conservata ad uso interno dell'organo di controllo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, 12.05.2020

Il Revisore Unico dei Conti

Minotto Dott.ssa Letizia

(firmato digitalmente)

